

47109-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. ALDO CAVALLO	Presidente
Dott. VITO DI NICOLA	Consigliere
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel.
Dott. ELISABETTA ROSI	Consigliere
Dott. GASTONE ANDREAZZA	Consigliere

Sent. 1478
UP 24/4/2018
R.G.N. 32382/16

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di

avverso la sentenza in data 13.5.2016 del Tribunale di Belluno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 13.5.2016 il Tribunale di Belluno ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti degli imputati come in epigrafe indicati - rinviati
a giudizio per rispondere il dei reati di cui agli artt. 8, 5 e 10 decreto
legislativo 74/2000 per aver emesso, in qualità di titolare della ditta
fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per omessa presentazione della
dichiarazione fiscale relativa agli anni di imposta 2006 e 2007 al fine di evadere

le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per aver distrutto le scritture contabili e la documentazione relativa di cui è obbligatoria la conservazione, e il per il reato di cui all'art. 2 decreto legislativo 74/2000 per avere, in qualità ^{di titolare} dell'omonima ditta individuale presentato la dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2007 indicando elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta - per essersi i reati estinti per prescrizione.

Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio motivazionale, che la Corte distrettuale ha del tutto disatteso il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza della Grande Camera nella causa C-105/14, Taricco ed altri dell'8 settembre 2015, che prevede la disapplicazione della normativa di diritto interno con riferimento agli artt. 160 e 161 c.p. relativi alla prescrizione delle frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura in cui impedisca, stante l'esiguità del termine prescrizionale fissato, un'efficace e dissuasiva lotta in presenza di attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione, finendo con il garantire l'impunità agli autori di tali reati. Lamenta che all'applicazione rigorosa del termine prescrizionale sancito dagli artt. 160 e 161 cod. pen. contemplante l'aumento di un quarto del termine ordinario, non si fosse accompagnata alcuna motivazione e che in tal modo venisse integralmente elusa la questione, se non altro per evidenziare le ragioni che avevano indotto i giudici veneziani a disattenderla, posta dalla Corte Europea e condivisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 17.9.2015 secondo la quale deve trovare in tal caso applicazione la più rigorosa disciplina già prevista nell'ordinamento per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., che statuisce che il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo (Sez. 3, n. 2210 del 17/09/2015 - dep. 20/01/2016, Pennacchini, Rv. 266121). Conclude pertanto il PG ricorrente con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata in quanto priva dei requisiti minimi di completezza e logicità del discorso argomentativo necessari ai fini della valutazione della correttezza della decisione assunta

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può ritenersi fondato.

Gli ulteriori sviluppi della cd. "sentenza Taricco" pronunciata dalla Corte Europea in data 8.9.2015 hanno portato, in un travagliato percorso volto a verificare la compatibilità delle statuizioni ivi contenute in materia di prescrizione con i principi di diritto interno, ad approdi ben distanti dalla suddetta decisione



secondo la quale il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare, in quanto impostogli dall'art. 325 del TFUE, il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Essendo stata infatti rimessa alla Corte Costituzionale, su iniziativa della Corte di Appello di Milano e di questa stessa Sezione della Corte di Cassazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14, Taricco, ed avendo la Consulta, con ordinanza n. 24/2017, a sua volta rimesso alla Corte di Giustizia questioni preliminari di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato in relazione al principio di legalità ex art. 25 Cost. - di cui paventava la violazione a fronte del vuoto normativo che si sarebbe prodotto, in caso di disapplicazione della normativa di diritto sostanziale in materia di prescrizione -, la Grande Camera si è nuovamente pronunciata sul punto con sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17 (la cd. Taricco-bis): con tale decisione, pur confermando che il giudice nazionale è chiamato a disapplicare quelle disposizioni interne sulla prescrizione che, per la loro brevità, ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive, ha posto un limite alla disapplicazione nel caso in cui «comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

Alla luce di tali puntualizzazioni la Corte Costituzionale con sentenza del 10.4.2018 ha, quindi, dichiarato infondata la questione di legittimità sottoposta al suo esame sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco, sia quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.



Poiché quindi ai reati in esame, in quanto commessi in data antecedente all'8.9.2015, continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata che ha implicitamente ritenuto non derogabile le disposizioni di cui agli artt. 160 ss. cod. pen.. Né a diverse conclusioni potrebbe comunque condurre la sentenza pronunciata da questa Corte in data n. 2210 del 17/09/2015, la quale tiene conto di un assetto normativo, ormai integralmente superato dalle successive pronunce della Corte Europea e della Corte Costituzionale testé citate

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PG
Così deciso il 24.4.2018

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio



Il Presidente
Aldo Cavallo

